



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. /REP. N. DEL

Oggetto: Comune di Loculi – Comune di Galtelli - Approvazione dello Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 13 comma 6 relativo al progetto "Rinnovo coltivazione e ripristino ambientale denominata "Sos de Bitti e Gollei Lupu".

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 02/11/2010 n. 3 con il quale è stata approvata la Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006;
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";
- VISTA** la L.R. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", che attribuisce all'Autorità di Bacino la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità per le opere che interessino l'ambito territoriale di più comuni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.
DEL

/REP. N.

- VISTE** le Norme di Attuazione del PAI vigenti;
- CONSIDERATO** che, sulla base della cartografia vigente, l'intervento da realizzare ricade in un'area individuata dal P.A.I. a pericolosità da frana Hg2 e Hg3;
- PRESO ATTO** delle dichiarazioni del Comune di Loculi e del Comune di Galtellì con le quali si accerta: l'inclusione del sito di intervento in un'area a pericolosità da frana, l'ammissibilità e la compatibilità dello stesso con le prescrizioni ed i contenuti del P.A.I., la sua conformità con gli strumenti urbanistici vigenti;
- CONSIDERATO** che per l'intervento in oggetto, è stato redatto uno studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse N.A. dai tecnici Geol. Salvatore Calia e Ing. Erica Rombi e che tale studio risulta costituito da uno "Studio di compatibilità geologica e geotecnica – All. B Relazione geologica e geotecnica" al quale sono allegati gli elaborati tecnici di progetto trasmesso dal Comune di Loculi via PEC con nota prot. n. 2298 del 12.03.2019;
- CONSIDERATA** la relazione istruttoria predisposta dal Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna, nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione dello studio di compatibilità di cui all'oggetto in quanto l'opera indicata nello studio si ritiene ammissibile ai sensi dell'art. 13 comma 6 delle N.A., e compatibile con quanto previsto dall'art. 23, comma 9 delle N.A., considerando in particolare che l'intervento in questione non aumenta il livello di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture presenti sul versante;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

- ART. 1)** di approvare lo studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto di "Rinnovo coltivazione e ripristino ambientale denominata "Sos de Bitti e Gollei Lupu".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. /REP. N.
DEL

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A.. Tale perimetrazione potrà essere modificata solo a seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante, presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 delle N.A. del PAI.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, *“in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento *“non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità”*.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. n. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, ex art. 2 della della Legge n. 64/1974, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale
Alberto Piras

Firmato digitalmente da

**ALBERTO
PIRAS**